

Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 633 ⁽¹⁾.

Approvazione dello schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. Fondo politiche migratorie 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 7 marzo 2011, n. 9.

La Giunta regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

VISTO lo *Statuto della Regione Lazio*;

VISTO il *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche;

VISTO il *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*: “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *L.R. 18 febbraio 2002, n. 6* concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il *Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1* recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *L.R. 20 novembre 2001, n. 25* “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni;

VISTA la *L.R. 14 luglio 2008, n. 10* “Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati” ed in particolare l'*art. 11* che prevede, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, la promozione di iniziative volte a favorire l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana;

PRESO ATTO del Piano per l'integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, che individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;

PRESO ATTO inoltre, che il sopra menzionato Piano, per quanto riguarda l'accesso all'abitazione, evidenzia la necessità di favorire, da un lato, l'accesso alla casa da parte degli immigrati, dall'altro,

la necessità di creare le condizioni per una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri fondata su un “patto sociale” nel rispetto delle regole di convivenza civile;

PRESO ATTO della nota n. 5059 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto “Fondo politiche migratorie 2010 – Finanziamento di un programma di interventi in tema di sostegno all'accesso all'alloggio nelle Regioni a maggiore presenza di popolazione immigrata”, e dell'allegato schema di Accordo di programma, mediante la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali manifesta il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad euro 4.700.000,00 (euroquattromilionisettecentomila/00), alla realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio della popolazione immigrata, nei territori delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, in ragione della maggiore presenza di popolazione immigrata;

CONSIDERATO che, mediante tale Accordo le Parti intendono realizzare una cooperazione sinergica volta a porre in essere modelli di intervento in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri, attraverso azioni congiunte pubblico/private, da realizzare nei territorio delle Regioni a maggiore presenza di popolazione immigrata, in particolare, realizzando azioni finalizzate a:

- rafforzare la cooperazione interistituzionale finalizzata a prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono e ostacolano l'accesso all'abitazione degli immigrati;

- migliorare la capacità di governance e di programmazione in materia di accesso all'abitazione attraverso azioni di recupero e auto-recupero di beni immobili confiscati e di beni immobili a vario titolo in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso programmi formativi promossi dalle scuole edili nell'ambito del recupero di immobili destinati agli immigrati;

- consolidare la rete esistente tra i diversi attori sociali che partecipano al processo di integrazione sociale degli immigrati (enti locali, sindacati, le associazioni di categoria, enti del privato sociale);

- rafforzare il ruolo delle PP.AA. competenti ai diversi livelli di governance dell'immigrazione;

RILEVATO che, in fase di primo avvio della collaborazione istituzionale, il finanziamento complessivo di euro 4.700.000,00 (euroquattromilionisettecentomila/00), sarà destinato ai territori delle Regioni individuate sulla base del criterio della popolazione immigrata residente, al 31.12.2009, così come risultante da fonti ISTAT e che potranno essere integrate da un cofinanziamento regionale;

PRESO ATTO in particolare, della somma destinata alla Regione Lazio, pari a euro 968.200,00 (novecentosessantottomiladuecento/00);

CONSIDERATO l'interesse della Regione Lazio a favorire l'accesso all'abitazione da parte degli immigrati in quanto strumento fondamentale per realizzare un effettivo e sostanziale percorso di integrazione sociale della popolazione immigrata, così come auspicato dalla *L.R. n. 10/2008*;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di aderire al programma per la realizzazione delle suddette iniziative promosse nell'ambito del Fondo politiche migratorie 2010;

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo di programma (Allegato) proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alla realizzazione degli interventi sopra menzionati, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

Delibera

[Testo della deliberazione]

per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare lo schema di Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, relativo al finanziamento, con risorse del Fondo politiche migratorie 2010 del citato Ministero, di un programma di interventi in tema di sostegno all'accesso all'alloggio nelle Regioni a maggiore presenza di popolazione immigrata, allegato e parte integrante della presente deliberazione, che sarà sottoscritto dalla Presidente o suo delegato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato

Accordo di programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio

L'anno duemiladieci, il giorno ... del mese di in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, nato a Salerno, il 29.12.1968, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del xx.xx.2010 e le seguenti Regioni:

- Regione Emilia-Romagna, (codice fiscale ...) con sede in Bologna, via Aldo Moro, 21, rappresentata dal dott.;
- Regione Lazio (codice fiscale ...) con sede in Roma, viale del Caravaggio, 99, rappresentata dal dott.;
- Regione Lombardia (codice fiscale ...) con sede in Milano, via Fabio Filzi, 22, rappresentata dal dott.;
- Regione Veneto (codice fiscale ...) con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, rappresentata dal dott.;

di seguito indicate per brevità come “Regioni”

PREMESSO CHE

- il *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni ed integrazioni, all'*articolo 42* prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- il Ministero, con le risorse affluenti sul capitolo di spesa relativo al Fondo nazionale per le politiche migratorie, a seguito del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, attua gli interventi di integrazione sociale cui all'*art. 42 del D.Lgs. 286/1998*;
- il Piano per l'integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;
- per quanto riguarda l'accesso all'abitazione, il sopracitato Piano evidenzia la necessità di favorire, da un lato, l'accesso alla casa da parte degli immigrati, dall'altro, la necessità di creare le condizioni per una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri fondata su un “patto sociale” nel rispetto delle regole di convivenza civile;
- l'Atto di indirizzo per l'anno 2011-2013 – “Individuazione delle priorità politiche” di questo Ministero, precisa che, in coerenza con il modello di integrazione definito nel Piano per l'Integrazione nella sicurezza, bisogna assicurare percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri, attraverso la promozione di azioni che favoriscano l'accesso alla casa e ai servizi essenziali;
- il Libro bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella società attiva”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.5.2009, evidenzia la necessità di una politica che rispetti il principio di sussidiarietà e sappia riconoscere le differenze, individuando nel territorio la dimensione idonea per la realizzazione di politiche rivolte ad un'effettiva inclusione sociale;
- è stato sottoscritto, in data 6 ottobre 2010, tra il Ministero e le Regioni un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi alla persona e del turismo, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di integrazioni successive attraverso intese aggiuntive tra le parti con particolare riferimento al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e riassegnati agli enti locali per le finalità di ospitalità di lavoratori immigrati;
- il Ministero con nota n. 5059 del 22.12.2010, ha manifestato alle Regioni il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad euro 4.700.000,00, alla realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio della popolazione immigrata, nei territori delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, in ragione della maggiore presenza di popolazione immigrata;
- le Regioni hanno formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa;

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- per quanto concerne nello specifico le politiche per l'immigrazione, la realizzazione di una piena integrazione sociale degli stranieri richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione;

- il Ministero fin dal 2001 ha realizzato una serie di interventi in materia di accesso all'alloggio degli immigrati, sia nell'ambito del fondo per le politiche migratorie che, più di recente, nell'ambito del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;

- l'aumento della presenza straniera sul territorio ha notevolmente diversificato la richiesta abitativa anche alla luce delle differenti esigenze dell'utenza immigrata, sia di lungo periodo che stagionale;

- l'attivazione degli interventi in materia di accesso all'alloggio deve svilupparsi in un'ottica di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarietà degli interventi medesimi in una prospettiva di complementarietà e di sinergia.

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

Articolo 1 *Premesse.*

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

Articolo 2 *Oggetto dell'accordo.*

Con il presente accordo, le Parti intendono realizzare una cooperazione sinergica volta a porre in essere modelli di intervento in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri, attraverso

azioni congiunte pubblico/private, da realizzare nei territorio delle Regioni a maggiore presenza di popolazione immigrata.

In particolare, le parti intendono realizzare azioni finalizzate a:

- rafforzare la cooperazione interistituzionale finalizzata a prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono e ostacolano l'accesso all'abitazione degli immigrati;
 - migliorare la capacità di governance e di programmazione in materia di accesso all'abitazione attraverso azioni di recupero e auto-recupero di beni immobili confiscati e di beni immobili a vario titolo in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso programmi formativi promossi dalle scuole edili nell'ambito del recupero di immobili destinati agli immigrati;
 - consolidare la rete esistente tra i diversi attori sociali che partecipano al processo di integrazione sociale degli immigrati (enti locali, sindacati, le associazioni di categoria, enti del privato sociale);
 - rafforzare il ruolo delle PP.AA. competenti ai diversi livelli di governance dell'immigrazione.
-
-

Articolo 3 *Attività.*

Con il presente accordo, le Parti si impegnano a:

- cooperare nell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri;
- promuovere la realizzazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione dei beni immobili a vario titolo in disponibilità pubblica, anche attraverso le scuole edili, nonché degli immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- programmare azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
- promuovere progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza;
- assicurare il sostegno allo start-up delle attività di gestione delle strutture destinate agli immigrati.

Il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi sono assicurati dal Ministero, in coerenza con gli obiettivi individuati dal presente accordo, anche in riferimento allo stato di avanzamento dei programmi realizzati dai soggetti attuatori.

Al fine di garantire la progettazione tecnica degli interventi, il Ministero fornirà supporto alle Regioni, anche avvalendosi di un soggetto all'uopo selezionato.

Articolo 4 *Risorse finanziarie.*

In fase di primo avvio della collaborazione istituzionale, il Ministero mette a disposizione un finanziamento complessivo di euro 4.700.000,00 (euroquattromilionisettecentomila/00). Tali risorse saranno destinate ai territori delle Regioni, sulla base del criterio della popolazione immigrata residente, al 31.12.2009, così come risultante da fonti ISTAT e potranno essere integrate da un cofinanziamento regionale.

Regione	Finanziamento (in euro)
Regione Emilia-Romagna	897.700,00 (ottocentonovantasettemilasettecento/00)
Regione Lazio	968.200,00 (novecentosessantottomiladuecento/00)
Regione Lombardia	1.903.500,00 (unmilionenovecentotremilacinquecento/00)
Regione Veneto	930.600,00 (novecentotrentamilaseicento/00)
Totale	4.700.000,00 (quattromilionisettecentomila/00)

Il Ministero si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi stanziati, nella misura massima del 20%, ove funzionali ad assicurare l'efficacia dell'azione programmata.

Articolo 5 *Impegno dei soggetti sottoscrittori.*

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Nel caso in cui vi sia il coinvolgimento delle scuole edili, le Regioni si impegnano a supportare i programmi di formazione nell'ambito dei cantieri scuola destinati al recupero degli immobili.

Le Regioni si impegnano, altresì, a reperire eventuali, ulteriori fonti di finanziamento, sia a livello istituzionale che privato.

Articolo 6 *Inadempienze.*

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze alle attività di competenza regionale, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.

Qualora la Regione non provveda nei termini assegnati, il Ministero non provvederà all'erogazione del finanziamento in relazione al territorio interessato, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Articolo 7 *Decorrenza e durata dell'accordo.*

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di nove facciate. Letto, confermato e sottoscritto.